

Iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti.

Il Senato Accademico, con delibera n.3 dell'1/2/2017 attuata con D.R n.2361 del 19/6/2017, ha abrogato, a decorrere dall'anno accademico 2017/18, le condizioni eventualmente previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio per il passaggio degli studenti agli anni successivi al primo, disponendo, conseguentemente, la progressiva iscrizione degli studenti agli anni successivi al primo di corso, fino al termine della durata legale dello stesso senza limitazioni o preclusioni.

A partire dall'anno accademico 2017/18, pertanto, le iscrizioni agli anni successivi al primo dei corsi di studio verranno effettuate fino al termine della durata legale degli stessi, senza preclusioni o condizioni relative al superamento di cd. sbarramenti amministrativi, consistenti nell'aver conseguito un numero stabilito di CFU o esami di profitto previsti dal piano di studi.

Gli studenti non potranno essere iscritti come ripetenti o fuori corso intermedi, indipendentemente dal numero di esami superati o dal numero di CFU conseguiti.

Resteranno invariate, invece, le condizioni, già in vigore per ciascuno dei corsi di studio, relative alla determinazione dell'anno di corso di iscrizione per gli studenti che effettuano passaggi o trasferimenti di corso o che, comunque, chiedono l'iscrizione ad un corso di studio, altresì, il riconoscimento di CFU già maturati in altra carriera non più attiva.

Con il provvedimento descritto, il Senato Accademico ha, così, inteso uniformare per tutti i corsi di studio la disciplina delle condizioni e dei presupposti per il passaggio (mediante iscrizione) degli studenti agli anni successivi al primo. Ciò anche per gli effetti che le iscrizioni "non regolari" (e sono tali quelle per *ripetenza* o *fuori corso intermedio* o a *contratto*) hanno sui finanziamenti che l'Ateneo riceve annualmente.

In particolare, per quanto concerne, soprattutto, la tipologia delle *iscrizioni a contratto*, è stato rilevato che in alcuni corsi di studio il mancato raggiungimento del numero di CFU o esami necessari per l'iscrizione all'anno successivo, ha generato una proliferazione fortemente anomala di tali iscrizioni da parte degli studenti, al solo scopo di poter frequentare alcuni corsi, sostenendone i relativi esami.

L'abolizione delle condizioni di iscrizione suddette, incide, pertanto, anche su tale fenomeno riportandolo nell'alveo naturale degli studenti lavoratori, che, fisiologicamente, chiedono di avvalersi della forma contrattuale di iscrizione.

Il provvedimento in questione è, quindi, finalizzato oltre che a consentire agli studenti di frequentare insegnamenti di anni successivi, pur non avendo superato parte degli esami di profitto degli anni precedenti, anche ad aderire maggiormente a quelle che sono le esigenze derivanti dalle disposizioni normative in tema di finanziamento agli atenei.